

N.B. **La presente versione tiene conto della rettifica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 47 del 07 ottobre 2002**

LEGGE REGIONALE N. 18 del 3 settembre 2002

“NORME PER L’UTILIZZO DELLA CARTA RICICLATA E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA DI RIFIUTO NEGLI UFFICI PUBBLICI REGIONALI “

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità della legge

1. La presente legge, in attuazione del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, detta norme per l'utilizzo della carta riciclata nonché per la raccolta differenziata della carta di rifiuto presso gli uffici pubblici.

ARTICOLO 2

Uffici destinatari e definizioni di carta riciclata

1. Le norme della presente legge si applicano agli uffici della Regione e delle Amministrazioni pubbliche di enti dipendenti o comunque istituiti dalla Regione con uffici operanti nel territorio della Regione Campania.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per carta riciclata si intende carta prodotta con processi utilizzando materiale di recupero senza utilizzo di paste di legno o di cellulose vergini.

ARTICOLO 3

Utilizzazione della carta riciclata e adeguamento apparecchiature

1. Gli uffici di cui all'articolo 2 coprono il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata così stabilita:

- a) almeno il 30 per cento del fabbisogno nel primo anno;
- b) almeno il 50 per cento del fabbisogno nel secondo e nel terzo anno;
- c) almeno il 60 per cento del fabbisogno a partire dal quarto anno.

2. Gli uffici di cui all'articolo 2 provvedono a dotare i propri uffici di apparecchiature per la fotocopione e la ricezione di telefax predisposte all'utilizzo di carta riciclata, in occasione di sostituzione o incremento delle apparecchiature esistenti

ARTICOLO 4

Raccolta differenziata

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 assicurano la raccolta differenziata della carta presente nei rifiuti prodotti nei medesimi uffici.

2. La carta raccolta è conferita separatamente nei modi stabiliti dalle disposizioni del Comune nel quale ha sede ogni singolo ufficio al fine del suo recupero tecnologico.

ARTICOLO 5

Informazione del personale e comunicazioni annuali sull'attività svolta

1. La Regione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 assumono adeguate iniziative di informazione e di sensibilizzazione del proprio personale sulle finalità dell'utilizzazione della carta riciclata e della raccolta differenziata della carta di rifiuto.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente:

a) i quantitativi di carta riciclata usati nei propri uffici operanti nella Regione Campania nonché il livello percentuale raggiunto rispetto al consumo complessivo;

b) i quantitativi di carta di rifiuto raccolta negli stessi uffici in modo differenziato e conferita ai competenti servizi di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 6

Regolamento

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone apposito regolamento di attuazione anche con riferimento all'attività delle altre Amministrazioni pubbliche con uffici operanti nel territorio della Campania.

ARTICOLO 7

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel corrente esercizio finanziario, si provvede con una appostazione finanziaria di euro 100.000,00 sugli stanziamenti di cui alla Unità previsionale di base 6.80.221.

ARTICOLO 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge é dichiarata urgente a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

3 settembre 2002

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996).

Note all'art. 1

Il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 detta norme in tema di: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (1) (2) (3) (4)."